

13922/06



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE UNITA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente aggiunto -
- Dott. Raffaele CORONA - Pres. di sezione -
- Dott. Antonio VELLA - Pres. di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Raffaele BOTTA - Rel. Consigliere -

Oggetto
 Canone acque reflue.
 Giurisdizione giudice
 tributario.

R.G.N. 30096/02

Cron. 13922

Rep.

Ud. 08/06/06

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SARNO, in persona del Sindaco pro-tempore,
 elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro
 Fontane 10, presso l'avv. Lucio Ghia, rappresentato e
 difeso dall'avv. Andrea Amatucci giusta delega in cal-
 ce;

- ricorrente -

contro

CRESCENZI BASILIO;

- intimato -

2006
1779



Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sarno n. 1383/02, del 25 luglio 2002, depositata in pari data, notificata il 16 settembre 2002;

preso atto che nessuno è presente per le parti;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2006 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza e la dichiarazione della giurisdizione del giudice tributario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. Basilio Crescenzi, conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Sarno, il Comune di Sarno, per ivi sentir dichiarare non dovuto il pagamento preteso dall'ente locale per la depurazione delle acque reflue relativamente al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1999, allegando che il Comune era sprovvisto del predetto servizio di depurazione fin dagli anni '70.

Il Giudice adito, nella contumacia del Comune intimato, affermava la propria giurisdizione, ritenendo che il corrispettivo per il servizio di depurazione, dal 1 gennaio 1999 e in forza della disposizione di cui al-

RB



l'art. 31, comma 20, L. n. 448/1998, non avesse natura tributaria e dichiarava non dovuto per il 1999 il predetto corrispettivo in ragione della inutilizzazione dell'impianto centralizzato di depurazione pur posseduto dal Comune.

Avverso tale sentenza, il Comune di Sarno propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito.

MOTIVAZIONE

In via preliminare deve essere disposta la revoca dell'ordinanza n. 11870/05 con la quale queste Sezioni Unite avevano disposto la rinnovazione della notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., essendo stato accertato il deposito in atti degli avvisi di ricevimento delle raccomandate dai quali risulta l'esito positivo dell'originaria notificazione.

Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono, sotto profili diversi, la medesima questione, l'ente locale ricorrente, evidenziata la natura tributaria della controversia concernente la pretesa creditoria per «la depurazione di acque reflue» (nel caso di specie per l'anno 1999), sostiene la sussistenza in materia della giurisdizione del giudice tributario.

Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento

Rm



espresso da queste Sezioni Unite, «il canone per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione di acqua potabile, integra un tributo comunale fino alla data del 3 ottobre 2000; soltanto dopo tale data esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo anteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie, a nulla rilevando che il giudizio sia stato instaurato dopo la data anzidetta, atteso che la modifica normativa ha riguardato la natura della prestazione dell'utente del servizio (da tributo a corrispettivo privato), e non la legge determinativa della giurisdizione, la quale ultima, quindi, è rimasta immutata per i canoni re-

R3



lativi al periodo anteriore al 3 ottobre 2000» (Cass. S.U. nn. 6418 del 2005; 16426, 10960 e 3054 del 2004; 11118 del 2003).

Deve essere, pertanto, accolto il ricorso e deve essere dichiarata la giurisdizione tributaria relativamente alla pretesa creditoria dell'ente locale per la depurazione delle acque reflue: la sentenza impugnata va cassata, in quanto l'accertamento in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria avrebbe dovuto essere svolto da parte del giudice tributario.

In ragione della mancata costituzione della parte intimata non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Cassa la sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 ~~aprile~~ ^{GIUGNO} 2006.

Il Consigliere estensore

Dott. Raffaele Botta

Il Presidente

Dott. Vincenzo Carbone

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, 16 GIU. 2006
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista